

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1960

(46<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83 » (1006) (*D'iniziativa dei deputati Cervone ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 942
CROLLALANZA . . . . .	942
OTTOLENGHI, <i>relatore</i> . . . . .	941, 942
RESTAGNO . . . . .	942
ROMANO . . . . .	942

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Unterriechter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Savio.

GENCO, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: « Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83 » (1106) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

OTTOLENGHI, *relatore*. Chiedo alla Presidenza della Commissione di voler porre subito in discussione il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: « Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di un provvedimento che deve essere approvato entro la mezzanotte di oggi, 30

giugno 1960, altrimenti la legge 28 marzo 1957, n. 222, e la legge 11 febbraio 1958, n. 83, decadono e decadono anche i benefici.

**PRESIDENTE.** Se la Commissione è d'accordo, in accoglimento di questa richiesta, applicando per analogia gli articoli 57 e 53 del Regolamento, porrei in discussione il disegno di legge.

Poichè non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965.

Desidero aggiungere che questo disegno di legge, presentato il 18 dicembre 1959 alla Camera dei deputati, ci è stato trasmesso oggi stesso, d'urgenza, dalla Presidenza.

**OTTOLENGHI, relatore.** La legge 28 marzo 1957, n. 222, prorogava opportunamente numerosi termini, entro cui si poteva usufruire di particolari norme per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra. In particolare l'articolo 1 prorogava al 30 giugno 1960 il termine entro cui doveva essere data l'autorizzazione all'inizio delle opere di ricostruzione. Poichè a tutt'oggi l'opera di ricostruzione delle case distrutte dagli eventi bellici non può ritenersi completata, risulta indispensabile prorogare ulteriormente tale termine, che scade oggi, 30 giugno 1960.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento da approvarsi con la massima urgenza, ed è questa la ragione per la quale ho chiesto all'onorevole Presidente di metterlo subito in discussione.

**RESTAGNO.** Mi sembra che siano parecchi i termini di legge scaduti, relativi alla ricostruzione. Infatti, oltre ai termini ri-

guardanti l'inizio delle opere di ricostruzione privata, vi sono ad esempio quelli attinenti all'attuazione di tali ricostruzioni e all'efficacia dei piani di ricostruzione.

Vi sono inoltre altri disegni di legge che riguardano tale argomento, e tra gli altri vi è il provvedimento che è stato approvato nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, tenutasi, se non sbaglio, giovedì scorso.

Come vedete la situazione considerata in questo disegno di legge non è poi così particolare.

**CROLLALANZA.** Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri riguarda una questione di finanziamento.

**RESTAGNO.** No, si tratta proprio di una proroga, ma dal momento che il testo in esame ha già avuto l'approvazione dall'altro ramo del Parlamento, e visto che il tempo a nostra disposizione prima della chiusura estiva è molto limitato, ritengo sia opportuno procedere all'approvazione di esso.

**PRESIDENTE.** Il testo del disegno di legge tende a prorogare i termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, e comprende, pertanto, tutti i punti ai quali accennava il senatore Restagno.

**ROMANO.** Per i piani di ricostruzione dovrà provvedere il Consiglio dei ministri.

**PRESIDENTE.** Qui si tratta di prorogare i termini di scadenza, per evitare una soluzione di continuità. La situazione verrà, poi, migliorata con provvedimenti successivi, ma per il momento è opportuno occuparsi delle leggi esistenti.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari